2017/DLC/886



Istitute Superiere di Sanità

## IL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE

Visti il d.lgs. 18/04/2016 n. 50 e il Regolamento concernente la disciplina amministrativa contabile dell'Istituto;

Considerato che nell'ambito dello svolgimento delle attività di controllo e ricerca svolte dal Dipartimento di Malattie Infettive è necessario procedere all'acquisto di prodotti per biologia molecolare;

Visto il proprio decreto in data 28/02/2017 con il quale il Dott. Giovanni Rezza è stato nominato, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento per l'acquisto sopraindicato;

Vista la relazione illustrativa resa dal RUP in data 10 giugno 2017 nella quale sono elencate le prescrizioni e le caratteristiche tecniche della fornitura;

Considerato che non risultano attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture con caratteristiche uguali o compatibili con quelle oggetto del presente decreto, e che non sono presenti i prezzi di riferimento di cui all'art. 9, comma 7 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito con 1.23 giugno 2014, n.89);

Considerato che il RUP si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 10, comma 3, del d. lgs. n. 218/2016 in quanto la fornitura in parola risulta funzionalmente destinata all'attività di ricerca.

Considerato che per l'individuazione dell'operatore economico al quale richiedere il preventivo è stata effettuata un'indagine informale di mercato tenendo conto della qualità, delle caratteristiche tecniche e dei costi della prestazione richiesta;

Considerato che, dopo suddetta indagine informale, l'importo previsto per la fornitura in parola è stato individuato dal RUP in euro 38.146,00=, al netto dell'IVA, come risulta dai prezzi unitari riportati nei preventivi presentati dalla Ditta SIAL Srl e che tale preventivi sono stati oggetto di analisi istruttoria che ha permesso di rilevarne la congruenza con i parametri di qualità/prezzo richiesti;

Considerato che l'importo previsto per la fornitura di che trattasi risulta inferiore alla soglia indicata dall'art. 35 del d.lgs. n. 50/2016;

Ritenuto di procedere con l'affidamento diretto, così come previsto dall'art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016, così come modificato dall'art. 25 del d.lgs n. 56/2017;

Dato atto, pertanto, che l'affidamento della fornitura suddetta sarà mediante affidamento diretto secondo il combinato disposto degli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 50/2016; Considerato che l'affidamento diretto alla Ditta SIAL Srl è motivato dal fatto che i prodotti richiesti sono utilizzati da vari gruppi di ricerca del Dipartimento di Malattie Infettive e quindi standardizzati con le procedure scientifiche adottate, ne è stata apprezzata la purezza, stabilità e precisione, garantendo ottimi risultati sul piano della qualità, soddisfacendo completamente le nostre esigenze. Pertanto, per garantire l'uniformità, la comparabilità dei risultati, la riproducibilità degli esperimenti e delle metodiche diagnostiche messe a punto e per evitare alterazioni nei dati sperimentali è necessario continuare ad utilizzarli per mantenere uniformi le procedure di analisi nelle varie applicazioni sperimentali.

La Ditta SIAL Srl è esclusivista dei prodotti richiesti ed è inserita nell'albo fornitori dell'Istituto.

Preso atto della comunicazione rilasciata dalla Ditta SIAL in data 11/07/2017 in riferimento a quanto disposto dall'art. 103, comma 11, del d.lgs. 50/2016;

Considerata, pertanto, la necessità di procedere all'attivazione della procedura di affidamento diretto per la fornitura dei prodotti suddetti;

Considerato che il costo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a zero;

## DECRETA

## ART. I

Viene attivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016, l'affidamento diretto, tramite lettera di acquisto, con la Ditta SIAL Srl, con sede in Via Giovanni Devoti, 14 - 00167 (Roma), finalizzata alla fornitura di prodotti per biologia molecolare;

L'importo complessivo per l'acquisto di cui all'art. 1 viene stabilito in euro 44.940,95= (Quarantaquattromilanovecentoquaranta/95), € 38.146,00= (di cui 7.260,00= è da considerarsi operazione non imponibile IVA - quota percentuale di partecipazione CEE - art.72, comma 3, del d.p.r. n. 633/1972) + € 6.794,95= per IVA al 22%;

Il costo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a zero;

## ART.3

Alla relativa spesa complessiva di euro 44.940,95= (Quarantaquattromilanovecentoquaranta /95), sarà fatto fronte con i fondi il cui impegno è stato prenotato sulla Voce di Bilancio 2074, partita contabile 2017/2781/2 per  $\in$  11.147,14 e sulla Voce di Bilancio 2078, partita contabile 2017/2861/1 per  $\in$  5.674,22, partita contabile 2017/2858/2 per  $\in$  14.877,90, partita contabile 2017/554/8 per  $\in$  3.029,26 e partita contabile 2017/2880/1 per  $\in$  10.214,40 ( $\in$  7.262,00 è da considerarsi operazione non imponibile IVA - quota percentuale di partecipazione CEE - art.72, comma 3, del d.p.r. n. 633/1972, ed  $\in$  2.952,40= - quota percentuale di partecipazione dell'Ente, soggetta ad aliquota IVA al 22%) del Bilancio dell'Istituto Superiore di Sanità, esercizio finanziario 2017.

Roma, 11 luglio 2017

IL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE. (Don.ssa Rosa M Manuccia)